

## 1. Brevetti per invenzione industriale – Nuova procedura di deposito

In data 18 giugno 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) in base al quale i brevetti di invenzione industriale di primo deposito, depositati **dal 1° luglio 2008** e per i quali non è rivendicata la priorità di precedenti depositi all'estero, saranno inviati - dopo che l'UIBM ne ha verificato i requisiti minimi per la brevettabilità - all'Organizzazione europea dei brevetti, per l'effettuazione della ricerca di anteriorità.

Entro 9 mesi questa deve trasmettere all'UIBM il rapporto di ricerca, strumento particolarmente importante per valutare la possibilità di ottenere brevetti all'estero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con successivo **decreto del 27 giugno 2008**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, ha reso operativo l'accordo e introdotto in via definitiva gli ulteriori diritti di deposito previsti dalla Tabella A), Lett. a), allegata al decreto 2 aprile 2007.

Sull'argomento, lo stesso Ministero ha inoltre emanato una specifica Circolare, la **n. 570 del 30 giugno 2008**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con le relative tabelle aggiornate, si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Attribuzioni in materia di brevetti, invenzioni ....

## 2. Prevista l'abrogazione dell'art. 34 del D.L. n. 112/2008. Nel frattempo viene siglato un protocollo d'intesa tra UNIONCAMERE e ANCI in merito allo svolgimento delle attività degli uffici metrici

UNIONCAMERE (Unione Italiana delle Camere di Commercio) e ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) hanno richiesto l'abrogazione dell'art. 34 del D.L. n. 112/2008 e nel frattempo hanno siglato un **protocollo d'intesa** in base al quale tutti i **Comuni potranno delegare temporaneamente le Camere di Commercio a svolgere le attività degli uffici metrici**, attività che fino allo scorso 24 giugno erano di competenza delle stesse Camere di Commercio e che l'art.34 del D.L. n. 112/2008 ha invece trasferito alle amministrazioni comunali.

Il protocollo ha per oggetto uno schema di convenzione in sette articoli, immediatamente adottabile dai Comuni e dalle Camere di Commercio, sulla base della quale il Sindaco potrà affidare alla locale Camera di Commercio lo svolgimento di "tutte le attività svolte dall'Ufficio metrico alla data del 24 giugno 2008".

La convenzione, siglata tra il Sindaco e il Presidente della Camera di Commercio, **sarà valida al massimo fino al 23 agosto 2008**, data entro la quale è prevista la conversione in legge del decreto in questione.

Possiamo anticipare che nel testo del maxiemendamento presentato dal Governo il 17 luglio 2008, tra le numerose modifiche, viene **prevista la soppressione dell'art. 34.**

Dunque, le competenze camerali rimarranno quelle previste prima del 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del protocollo d'intesa e del maxiemendamento proposto dal Governo, si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni1** - Attribuzioni in materia di metrologia.

### **3. In arrivo una proroga della fase transitoria della Comunicazione Unica**

**Per la fase transitoria / volontaria della Comunicazione unica è in arrivo una proroga.**

Lo ha comunicato l'Unioncamere, con Nota del 15 luglio 2008, precisando che lo slittamento deriva dalla mancata emanazione del decreto della presidenza del consiglio con i contenuti e regole tecniche della Comunicazione unica.

La nuova procedura telematica, quindi, **non diventerà obbligatoria a partire dal 20 agosto 2008**, come previsto in precedenza. Viene, infatti, previsto un **prolungamento di sei mesi della fase transitoria, che pertanto si protrarrà fino al 20 febbraio 2009.**

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Trasmissione Telematica** - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.

### **4. Resi noti gli importi contributivi dovuti per l'anno 2008 dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli**

Con la **Circolare n. 71 del 8 luglio 2008**, l'INPS ha reso noti aliquote e importi dei contributi obbligatori dovuti - per l'anno 2008 - da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30 maggio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 135 dell'11 giugno 2008) è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l'anno 2008, in **Euro 47,43.**

Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l'aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997.

Pertanto per l'anno 2008 le aliquote da applicare sono seguenti:

- **18,30%** (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- **15,30%** (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Circolare dell'INPS, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali.** - Agricoltura. L'impresa agricole e l'imprenditore agricolo ....

## **5. Approvata la nuova modulistica per le domande allo Sportello unico per l'immigrazione**

Il Ministero dell'interno, con **decreto 23 febbraio 2008**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008 (Suppl. Ord. n. 161), ha approvato le modifiche alla modulistica in essere per la compilazione e trasmissione, in via esclusivamente informatica, delle domande relative ai procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione.

I nuovi modelli, approvati dal gruppo di lavoro interministeriale, per l'esame e la semplificazione della modulistica in uso, si riferiscono sia all'instaurazione dei rapporti di lavoro, stagionali e domestico che all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare.

Inoltre le novità si estendono anche alla modulistica per i neocomunitari e per gli extracomunitari esclusi dai flussi di ingresso.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Circolare dell'INPS, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri**. – Cittadini extracomunitari - Sportello unico per l'immigrazione.

## **6. Emanata una Circolare sulle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti**

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, ha indirizzato a tutte le pubbliche amministrazioni la **Circolare n. 7 del 17 luglio 2008** per fornire indicazioni circa l'applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008.

La circolare chiarisce il nuovo regime delle assenze per malattia introdotto dal provvedimento, sia dal punto di vista della retribuzione spettante in caso di assenza sia per le modalità di certificazione.

In particolare, la decurtazione della retribuzione si applica ad ogni evento di malattia, a prescindere dalla durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Circolare, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government** – Riorganizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione.

## **7. Spetta all'imprenditore e non al Presidente del Tribunale la nomina del professionista "risanatore"**

Spetta all'imprenditore la **nomina del professionista a cui è affidata l'attestazione della ragionevolezza del piano di risanamento**.

Il chiarimento, su una questione che in passato ha visto divisa la giurisprudenza (che con alcune pronunce affidava, invece, la competenza della nomina all'autorità giudiziaria), arriva dal **Tribunale di Milano (decreto del 17 luglio 2008)**, che ha assunto il primo decreto dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla riforma del diritto fallimentare, operative dal 1° gennaio.

Alla stessa conclusione era giunto il **Tribunale di Brescia (decreto del 3 agosto 2007)**, con riferimento al precedente testo dell'art. 67, comma 3, lett. d).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due decreti dei Tribunali di Milano e Brescia, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – La riforma delle procedure concorsuali** – Giurisprudenza.

## **8. Dichiarazione di fallimento - Irrilevanza del superamento dei requisiti dimensionali fuori dal triennio**

Il **Tribunale di Roma** – Sezione Fallimentare, con il **decreto del 18 giugno 2008**, ha eliminato ogni incertezza in ordine alla concomitante mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, L.F., novellato dalla riforma fallimentare, stabilendo che, ai fini della dichiarazione del fallimento o di altra analoga procedura concorsuale, il limite temporale deve essere accertato in funzione della attualità dello stato dell'impresa sottoposta alla valutazione dell'insolvenza, che il legislatore ha tipicamente individuato nella situazione dimensionale della stessa risultante dai **tre esercizi precedenti la data del deposito del ricorso**; oltre i quali appare irrilevante, risultando un dato ormai superato e non più idoneo a rispecchiare l'elemento dimensionale dell'impresa.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto DEL Tribunale di Roma, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – La riforma delle procedure concorsuali** – Giurisprudenza.

## **9. Nuova delega di riordino della normativa relativa all'installazione degli impianti elettrici all'interno degli edifici**

L'articolo 35 del D.L. n. 112/2008, rubricato "*Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici*", oltre all'abrogazione del tanto discusso articolo 13 del decreto n. 37/2008, prevede che **entro il 31 dicembre 2008** (data così modificata dal maxiemendamento) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emani uno o più decreti volti a disciplinare:

- a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

Per un approfondimento dell'argomento dell'impiantistica, si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni**1- Attività di impiantistica.

## **10. Atto di trasferimento di quote sociali – Autentica notarile o sottoscrizione digitale di un professionista abilitato**

Il maxiemendamento presentato dal Governo il 17 luglio 2008 al D.L. n. 112/2008 prevede anche l'aggiunta di un nuovo articolo (36-bis) nel quale si dispone che **l'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali**, di cui all'articolo 2470 C.C., potrà essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro 30 giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese, a cura di un **intermediario abilitato** allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31, comma 2-quater della legge n. 340/2000, e precisamente **“da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali**, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.

In questo caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto.

Viene, dunque, proposta la possibilità di scelta tra il ricorso alla sottoscrizione autenticata di un notaio, prevista dal 2° comma dell'art. 2470 C.C., e la firma digitale di un professionista abilitato.